

TI_GERICHTE 14.2024.93 vom 15. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.93

FR: TI_GERICHTE 14.2024.93 du 15 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.93 del 15 novembre 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di lavoro. Obbligo di pagare il salario in caso d'impedimento non colpevole al lavoro del lavoratore. Compensazione con somme versate per errore in troppo

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che il contratto di lavoro, laddove fissa il salario lordo in fr. 3'880.50 al 100%, prevede una deduzione per l'indennità di malattia e rinvia per quanto non specificato al CCNL (art. 23 cpv. 1), i certificati medici e lo scritto dell'PI 1 costituiscono nel loro insieme un valido riconoscimento di debito. Ha respinto la domanda "riconvenzionale" dell'escusso relativa all'eccedenza di fr. 629.10 versato all'escutente in assenza di "documenti di supporto sufficienti". Ha pertanto integralmente accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via provvisoria.

E. 4

Nel reclamo, in una prima censura RE 1 rileva che il contratto di lavoro era a tempo determinato ed è cessato il 31 ottobre 2023, come pure il suo obbligo di pagare il salario. Ne deduce che manca un riconoscimento di debito per il credito posto in esecuzione, perlomeno nella misura in cui l'escutente lo pretende per il periodo successivo a tale data. Conclude in via principale alla reiezione dell'istanza e in via subordinata alla conferma dell'opposizione al minimo per i fr. 629.10 versati all'escutente in troppo per il mese di ottobre 2024. Nelle osservazioni, CO 1 ribatte che per tutte le questioni non disciplinate il contratto rinvia al CCNL, in particolare al suo art. 23 cpv. 1, e ricorda di essere diventata incapace al lavoro causa malattia già prima della cessazione del rapporto di lavoro. Rileva da un lato che l'PI 1 le ha sì accordato indennità giornaliera, ma le ha escluse per un periodo di attesa di trenta giorni, e dall'altro che l'assicuratore è stato scelto dall'escusso. Ciò posto, conclude ch'egli debba farsi carico delle indennità per tale periodo.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell'esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid.

3.2 con rinvii, e della CEF 14.2022.149 del 26 aprile 2023 consid. 5.1). Non costituisce più un riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l'eventuale credito risarcitorio fondato sull'art. 337c cpv. 1 CO, a meno che il contratto non preveda al riguardo impegni espliciti e quantificati del datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2021.118 del 21 febbraio 2022 consid. 5.3).

E. 5.2

Nella fattispecie, RE 1 rileva a ragione che il rapporto di lavoro è cessato il 31 ottobre 2023 (cfr. contratto di lavoro, doc. C, punto 2, pag. 1). Tuttavia, il contratto, attraverso il rinvio alla CCNL (doc. C, n. 17), pone espressamente a carico suo l'onere, in caso di perdita di guadagno a causa malattia della lavoratrice, di versarle l'88% del salario lordo durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all'anno (art. 23 cpv. 1, 2° periodo) non preso a carico dall'assicurazione per perdita di guadagno ch'egli è tenuto a stipulare (1° periodo), e ciò anche se il rapporto di lavoro termina prima della fine della malattia (4° periodo). Siccome non è contestato che nel periodo compreso tra il 27 ottobre e (almeno) il 19 dicembre CO 1 è stata incapace al lavoro causa malattia (certificati medici, doc. D ed E) né che l'PI 1 ha accordato indennità giornaliera all'escutente solo dopo un periodo di attesa di 30 giorni (scritto dell'assicuratore del 21 dicembre 2023, doc. H), il contratto di lavoro, debitamente firmato da lui, costituisce senz'altro un riconoscimento di debito, e pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 5.1) per l'88% del salario lordo durante i citati 30 giorni, pari al salario mensile lordo fisso di fr. 3'582.- (doc. C, punto 16, e art. 8 cpv. 3 CCNL) nel mese di settembre, ovvero nel mese precedente a quello dell'incapacità al lavoro (art. 8 cpv. 2 CCNL), oltre alla quota mensile della 13 a mensilità, di fr. 298.50 (1/12 di fr. 3'582.-, doc. C punto 4), in totale fr. 3'414.85 lordi (88% di [fr. 3'582.- + 298.50]). In linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell'opposizione solo per il salario netto (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 5.1 e della CEF 14.2016. 63 del 14 settembre 2016, RtiD 2017 I 730 n. 39c, consid. 8.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 126 ad art. 82 LEF) . In concreto, l'escutente non ha chiesto esplicitamente il pagamento del salario lordo, sicché il rigetto poteva essere concesso al massimo per il salario netto, pari a fr. 2'928.40, dedotte le trattenute sociali di fr. 552.80 complessivi al 100% giusta il punto 4 del contratto (quindi di fr. 486.45 all'88%), oltre agl'interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2023 (doc. C, punto 8).

E. 5.3

Non mutano la situazione le considerazioni del reclamante fondate sugli art. 324 [recte: 324 b] cpv. 3 e 324 a CO, per cui non incombe al datore di lavoro di versare i quattro quinti del salario durante il periodo di attesa dell'assicurazione, poiché si tratta di norme derogabili a vantaggio del lavoratore (art. 362 cpv. 1 CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, 2021, n. 6 ad. art. 324 b CO), in particolare mediante contratto collettivo di lavoro, come nella fattispecie è il caso dell'art. 23 CCNL.

E. 5.4

La prima censura di RE 1 è pertanto infondata.

E. 6

In una seconda censura, RE 1 rileva di aver pagato per il mese di ottobre 2023 fr. 629.10 di troppo, ossia fr. 4'225.05 in luogo dei corretti fr. 3'684.95 (in realtà fr. 3'595.95) ritenendo per errore di doverle versare fr. 3'582.- per un impiego al 100% anziché fr. 2'865.60 per un

impiego all'80%. Secondo lui tale "indebito pagamento" risulta sia da due documenti prodotti in prima sede, sia dal fatto che l'escutente non ha formulato contestazioni. Di conseguenza, rimprovera alla Giudice di pace tanto una violazione del principio dispositivo, nel senso che fatti non contestati sono considerati ammessi, quanto (in subordine) un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ripropone quindi la compensazione dell'eccedenza fr. 629.10 con la somma posta in esecuzione. CO 1 si limita a prenderne atto.

E. 6.1

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). Fra i mezzi liberatori che l'escusso può far valere giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF, figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell'escutente con il credito posto in esecuzione. Gl'incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l'esistenza, l'importo e l'esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152 del 26 aprile 2023, consid. 4.2.1, e 14.2022.63 del 23 settembre 2022 consid. 6.1.2).

E. 6.2

Giusta l'art. 63 cpv. 1 CO, chi ha adempiuto volontariamente un' obbligazione inesistente ha diritto alla restituzione della prestazione da parte del beneficiario, se prova che ha adempiuto, poiché aveva erroneamente creduto all'esistenza dell'obbligazione. Nel giudicare se c'è stato errore, che può anche essere inescusabile (DTF 129 III 646 consid. 3.2), le circostanze di fatto non devono essere apprezzate in modo troppo stretto (sentenza del Tribunale federale 4D_13/2015 del 3 giugno 2015, consid. 4.1).

E. 6.3

Nel caso specifico, è incontestato ed è d'altronde evidente che dal conteggio di salario di ottobre 2023 ed estratto conto prodotto dal reclamante in prima sede (doc. 4) risulta che in quel mese egli ha versato un salario complessivo di fr. 4'225.05, la cui componente "salario fisso" ammontava a fr. 3'582.– anziché ai fr. 2'865.60 pattuiti (doc. C, punto 16), sicché ha effettivamente pagato fr. 629.10 in più di quanto effettivamente dovuto (fr. 3'595.95, doc. 3). La Giudice di pace ha dunque accertato i fatti in modo manifestamente errato laddove ha ritenuto che "non ci sono documenti di supporto sufficienti", sicché su questo punto la decisione impugnata meriterebbe di essere riformata (art. 320 CPC e sopra consid. 1.2), tanto più che CO 1 non ha contestato nella replica le allegazioni di fatto formulate dall'escusso nelle osservazioni all'istanza, sicché andavano considerate accertate già per questo motivo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ; sentenza della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 5.2.2).

E. 6.4

Poiché non è in discussione il fatto che l'escusso ha versato la somma di troppo sì volontariamente, ma per errore, sono dati i presupposti dell'art. 63 cpv. 1 CO (sopra consid. 6.2), sicché RE 1 ha diritto alla restituzione di fr. 629.10 e può opporli in compensazione,

avendo egli dichiarato l'obiezione in prima sede e reso verosimili (se non certi) esistenza, importo ed esigibilità (immediata: art. 75 CO) della sua pretesa (sopra consid. 6.1). Il credito posto in esecuzione va pertanto reputato estinto nella misura di fr. 629.10 e il rigetto limitato a fr. 2'299.30 (fr. 2'928.40 [sopra consid. 5.2] ./ fr. 629.10), anziché per i fr. 2'694.38 chiesti con il precetto esecutivo (doc. J), pari a 30 volte l'indennità giornaliera di fr. 102.06 versata dall'PI 1 (doc. H) all'88%. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente alla differenza di fr. 395.08 (fr. 2'694.38 ./ 2'299.30).

E. 7

L a tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 17/20 per il reclamante rispetto alla sua domanda principale volta alla reiezione dell'istanza (cfr. sentenza della CEF 14.2023.56 del 27 dicembre 2023 consid. 4.2). I rappresentanti dell'RA 1 sono rappresentanti professionali giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. c e 95 cpv. 3 lett. b CPC, sicché la resistente ha diritto a un'indennità ripetibile parziale, da stabilire tendenzialmente vicino al minimo del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310; sentenza della CEF 14.2022. 160 del 23 maggio 2023, RtiD 2024 I 791 n. 19c, consid. 6.5 e 6.8.1).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, dedicato al ricorso contro una decisione finale (come la presente), non chiarisce qual è il valore litigioso qualora dinnanzi all'autorità inferiore fossero rimaste controverse sia una conclusione principale, sia una conclusione subordinata o, meglio, se esso è determinato 1) dal valore della principale, 2) dal valore della subordinata, 3) dal più elevato tra i due valori (così: Yves D onzallaz , Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1429 ad art. 51 LTF) oppure 4) dalla somma dei due valori. In concreto, non è però necessario risolvere la questione, giacché la determinazione del valore litigioso importa unicamente ai fini della ricevibilità del ricorso giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e, qualunque sia il metodo per determinarlo, il valore litigioso risulta inferiore alla soglia prevista in tale disposizione, di fr. 30'000.–. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'299.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2023. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– vengono poste a carico del convenuto per 17/20 e dell'istante per i rimanenti 3/20 . RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 70.– per ripetibili parziali. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per 17/20 e a carico dell'istante per i rimanenti 3/20 . RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 70.– per ripetibili parziali. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____; – RA 1, _____, _____, _____. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.